

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Quando non è possibile assicurare una sufficiente protezione del lavoratore utilizzando impianti o dispositivi di uso collettivo si deve ricorrere all'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI). I DPI sono normati dal D.Lgs. 04/12/1992 n° 475 e dal D.Lgs 02/01/1977 n° 10, ma occorre distinguere quando uno stesso dispositivo costituisce divisa o DPI. Per esempio: il camice, nel lavoro sanitario, di solito è una divisa, quindi non è richiesto che abbia le caratteristiche prescritte dai Decreti sopra citati; tuttavia per molti lavori (per esempio: in microbiologia, nella preparazione di farmaci antitumorali, in sala operatoria e sala parto,) il camice è dispositivo di protezione individuale del lavoratore.

CATEGORIE DI DPI

I DPI sono raggruppati dalle norme in 3 categorie; poiché quelli che appartengono alla seconda sono individuati per esclusione, si esaminano le categorie nell'ordine 1 - 3 - 2.

1ª categoria

Sono destinati a proteggere da rischi fisici di lieve entità. La persona che li impiega può valutarne l'efficacia e percepire, prima di averne danno, il progressivo verificarsi degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:

- a) azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti;
- c) contatto o urto con oggetti caldi, a temperatura inferiore a 50°C;
- d) fenomeni atmosferici ordinari;
- e) urti lievi e vibrazioni che non raggiungano organi vitali e che non provochino lesioni permanenti;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

1

3ª categoria

Sono destinati a proteggere da rischi di morte o da lesioni gravi e permanenti. La persona che li impiega non ha la possibilità di percepire in tempo il verificarsi istantaneo degli effetti lesivi.

Servono a proteggere da:

- a) inquinamento dell'atmosfera respirabile (per aerosol, gas, polveri, ecc.) o carenza di ossigeno nella stessa;
- b) aggressione da agenti chimici - radiazioni ionizzanti
- c) temperatura dell'aria inferiore a -50°C o superiore a 100°C;
- d) cadute dall'alto
- e) tensioni elettriche pericolose.

2ª categoria

Tutti gli altri tipi di rischi, non rientranti nelle categorie precedenti.

FORMAZIONE ALL'IMPIEGO

La formazione all'uso è obbligatoria per i DPI di 3ª categoria.

OBBLIGO DI USO E SCELTA DEI DPI

Nel manuale aziendale delle procedure di sicurezza e nei documenti prodotti dalla apposita Commissione aziendale per la scelta e la valutazione di congruità dei DPI sono riportate indicazioni specifiche per la selezione e l'impiego dei DPI in presenza di esposizione a rischio nelle diverse attività lavorative.

2